

## AGEVOLAZIONI

---

### **Torna la decontribuzione per i giovani under 40**

di Luigi Scappini

La **L. 160/2019**, la cd. **Legge di Bilancio 2020**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, S.O. n. 45, al [comma 503](#), ripropone, con l'evidente fine di supportare l'ingresso dei giovani nell'agricoltura, anche per il **biennio 2020-2021**, la **decontribuzione**, originariamente introdotta con la **Legge di bilancio 2017 (L. 232/2016)** e successivamente rilanciata con la successiva legge per il 2018 (**L. 205/2017**).

Il **ricambio generazionale** rappresenta da sempre una delle problematiche del settore agricolo, tant'è vero che, ad esempio, **Ismea** procede periodicamente all'emanazione di bandi per il cd. **primo insediamento**, con cui supportare, da un punto di vista finanziario, i giovani che intendono procedere all'acquisto di terreni o di aziende agricole.

In passato, senza troppo successo, il Legislatore aveva introdotto, con i [commi 119 e 120, L. 205/2017](#), limitatamente al **periodo 2018-2020**, il cd. **contratto di affiancamento** in agricoltura, facendo seguito a quanto previsto con l'[articolo 6 L. 154/2016](#) (c.d. collegato agricolo).

Al contrario, la **norma decontributiva** riproposta quest'anno rappresenta un **incisivo strumento** di supporto ai giovani che intendono approcciarsi al mondo agricolo.

L'agevolazione, tuttavia, non è **riservata** a tutti, ma solamente ai **coltivatori diretti** e agli **lap** di **età inferiore a 40 anni** che si **iscrivono** per la **prima volta**, nel periodo **1° gennaio – 31 dicembre 2020**, alla **gestione agricola Inps**.

**Coltivatore diretto** è un piccolo imprenditore che si dedica, direttamente e abitualmente, alla manuale coltivazione dei fondi, in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta, o alla silvicoltura o all'allevamento e alle relative attività connesse.

Il coltivatore diretto deve essere **in grado**, per essere definito come tale, di procedere alla **conduzione** dei **fondi** con il **lavoro proprio** e della propria **famiglia** per almeno **1/3**; inoltre, ai fini dell'iscrizione all'Inps, il **fabbisogno** lavorativo necessario per la gestione dell'azienda **non** deve essere **inferiore a 104 giornate** annue.

Lo **lap**, al contrario, è una figura di derivazione comunitaria, introdotta, in sostituzione dello latp (imprenditore agricolo a titolo principale), con l'[articolo 1 D.Lgs. 99/2004](#), e può non partecipare attivamente all'attività agricola, potendo **limitare** la sua **attività** a livello **organizzativo e gestionale**.

I **requisiti** richiesti sono, come noto, quelli delle adeguate **conoscenze** agricole, del **tempo dedicato** (almeno la metà del complessivo) e del **reddito prodotto**, anche in questo caso rappresentante almeno la metà di quello totale da lavoro.

Tornando alla norma decontributiva, il [comma 503](#) prevede che “*ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti*”.

Per “**nuove iscrizioni nella previdenza agricola**”, l’Inps, in occasione delle precedenti norme agevolative ha precisato, con [circolare n. 85/2017](#), che devono intendersi quelle dei coltivatori diretti o lap che **non** siano stati **già iscritti**, e successivamente **cancellati**, nei **12 mesi precedenti** l’inizio della nuova attività per la quale si chiede l’ammissione al beneficio; per i **coltivatori diretti** il requisito è richiesto con esclusivo riferimento al **titolare del nucleo CD**.

L’esonero contributivo, che avrà **valore** per un **biennio** e sarà in misura **integrale**, interessa la **quota** per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (**IVS**) e il **contributo addizionale** ex [articolo 1, comma 17, L. 160/1975](#) per il quale sono tenuti il coltivatore diretto per l’intero nucleo e lo lap, mentre ne sono **esclusi** il **contributo di maternità** dovuto, ai sensi dell’[articolo 66 D. Lgs 151/2001](#), per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli lap e il **contributo Inail** dovuto dai **coltivatori diretti**.

L’esonero comporta comunque l’**accredito regolare** della contribuzione piena.

Da ultimo si ricorda che, come precisato dall’Inps, con la [circolare n. 36/2018](#), l’esonero **compente a condizione** che vi sia **regolarità** negli **obblighi contributivi**, vengano **osservate** le **norme** a tutela delle **condizioni di lavoro**, vengano applicati correttamente i **Ccnl** e rispettati gli **obblighi** derivanti dalla qualifica di **coltivatore diretto** e **lap**.

Seminario di specializzazione

## COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO: CASI PRATICI PER LA CORRETTA GESTIONE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)